

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 337**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Relazione per l'individuazione della destinazione delle  
disponibilità del Fondo per l'Università e la ricerca e del Fondo  
per l'edilizia universitaria

*(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2004)**

---



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA**

**PROPOSTA DI RIPARTIZIONE**

La ripartizione proposta rispecchia gli stanziamenti confluiti nel Fondo unico da ripartire per l'Edilizia universitaria secondo gli importi previsti nell'allegato 2 della Legge Finanziaria 2004, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Per i singoli stanziamenti si ritiene comunque di fornire le precisazioni corrispondenti alle rispettive chiamate.

<b>Natura della spesa</b>	<b>Capitoli</b>	<b>Ripartizione 2004</b>
<b>Edilizia universitaria</b>	<b>8957</b>	<b>153.773.000</b>
<b>Interventi per megaatenei (limiti d'impegno)</b>	<b>8960</b>	<b>42.399.000</b>
<b>Interventi per la salvaguardia di Venezia (limiti d'impegno)</b>	<b>8955</b>	<b>309.874</b>
	<b>8956</b>	<b>149.000</b>
	<b>8963</b>	<b>361.519</b>
<b>Totale Fondo</b>		<b>196.992.393</b>

Si fornisce di seguito, per le valutazioni di codesti consessi, una succinta relazione sui contenuti degli interventi da finanziare con i singoli stanziamenti.

In linea generale si può affermare che le Istituzioni universitarie non dispongono di strutture adeguate alle esigenze delle attività di didattica e di ricerca delle stesse.

Le incisive riforme che nel corso degli ultimi anni hanno interessato tutto il sistema universitario (istituzione di nuove università, decongestionamento degli Atenei sovraffollati, innovazione didattica con la previsione della formazione articolata nei corsi di laurea e di laurea specialistica) rendono necessaria l'attuazione di azioni volte all'adeguamento delle strutture edilizie, ivi compresi gli arredamenti e le attrezzature occorrenti, per le quali comunque gli importi previsti nella L.F. 2004 non sono assolutamente sufficienti.

In ogni caso, poiché le voci relative agli interventi per i megaatenei e per la salvaguardia di Venezia sono relativi a limiti di impegno già destinati dalle istituzioni interessate alla contrazione di mutui, non si può che procedere ad una ripartizione conforme alle previsioni delle Leggi Finanziarie precedenti.

IL MINISTRO  
*Stefano De Luca*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI  
ECONOMICI  
UNITA' DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA

**RELAZIONE**

**FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA**

**PROPOSTA DI RIPARTIZIONE**

La ripartizione proposta tiene conto degli stanziamenti confluiti nel Fondo unico da ripartire per l'Università e la Ricerca secondo gli importi previsti nell'allegato 2 della Legge Finanziaria 2004, che ad ogni buon fine si allega in copia.

<b>Natura della spesa</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Ripartizione 2004</b>
<b>Ricerca in Antartide</b>	<b>8921</b>	<b>28.405.000</b>
<b>Diffusione della Cultura Scientifica</b>	<b>8923</b>	<b>10.329.138</b>
<b>F.I.R.B. – Fondo Investimenti Ricerca di Base</b>	<b>8947</b>	<b>100.000.000</b>
<b>P.R.I.N. – Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale</b>	<b>8969</b>	<b>99.340.484</b>
<b>Totale Fondo</b>		<b>238.074.622</b>

Si forniscono di seguito, per le valutazioni di codesti consessi, succinte relazioni sui contenuti degli interventi da finanziare con i singoli stanziamenti.

**RICERCA IN ANTARTIDE**

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) è stato istituito con legge 10 giugno 1985, n. 284, al fine di "assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959".

Dal 1988 l'Italia è parte consultiva, con diritto di voto, al Trattato sull'Antartide, stipulato ai fini dell'utilizzazione pacifica del continente e lo svolgimento di attività di ricerca. Tale stato



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

di parte consultiva, conseguito ai sensi dell'art. IX del Trattato, poteva essere infatti ottenuto solo dopo aver dimostrato interesse per l'Antartide, conducendovi significative attività di ricerca scientifica, installando una base permanente, organizzando spedizioni scientifiche e costituendo un organismo nazionale per la gestione e definizione dei programmi di ricerca.

Il PNRA rappresenta lo strumento che consente all'Italia di esercitare la sua influenza sulla gestione politica e della ricerca in Antartide, partecipando con proprie delegazioni all'attività dell'Antarctic Treaty System (AST), coordinate dal Ministero degli Esteri e dello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), coordinate da questo Ministero. Esso è articolato in un programma triennale e in un programma esecutivo annuale, la cui attuazione, fino al 2002, era affidata all'ENEA, destinatario delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma e gravanti sul bilancio di questo Ministero. Con l'adozione, in attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 266, del D.M. 26/02/2002, sono stati rideterminati i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, nonché le procedure per l'aggiornamento del PNRA e le modalità di attuazione e disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie.

L'attuazione del PNRA è stata pertanto affidata ad un Consorzio, il cui atto costitutivo e statuto sono stati approvati con D.M. 29 luglio 2003. Di detto Consorzio, che ha assunto la forma di società consortile a responsabilità limitata, fanno parte l'ENEA (che ne detiene la maggioranza relativa), il CNR, l'INGV e l'OGS, con quota di maggioranza relativa dell'ENEA. L'art.5 del predetto decreto prevede che per il triennio 2001-2003 la copertura delle spese previste nei programmi esecutivi annuali, approvati dal MIUR, è assicurata a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio.

Si propone pertanto di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 8921 "Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca in Antartide" dell'U.P.B. 25.2.3.1

### **DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA**

La legge 6/2000 ha previsto uno specifico stanziamento per sostenere le iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, limitatamente alle scienze matematiche, fisiche e naturali.

In particolare, essa è volta a favorire:

- la ricognizione ed il potenziamento del patrimonio scientifico di interesse storico
- la promozione della Città della Scienza
- la formazione e l'aggiornamento professionale per la gestione dei musei della Città della Scienza
- iniziative espositive e convegni



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- diffusione della Scienza e della tecnologia al fine di promuovere la sinergia tra il mondo del lavoro e quello della produzione.

Inoltre si propone i seguenti obiettivi strategici:

- costituzione di un organico sistema nazionale dei musei e centri scientifici e storico - scientifici;
- potenziamento dei musei civici di storia naturale, dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità.

Gli strumenti giuridici individuati per raggiungere le predette finalità sono:

- finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi da selezionare attraverso un bando pubblicato triennialmente ed inserire in una tabella triennale;
- finanziamento annuale per progetti di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge e selezionati attraverso un bando pubblico;
- accordi di programma ed intese su tematiche, sempre coerenti con i fini della legge, da stipularsi con le amministrazioni dello Stato, Università ed altri Enti.

La legge stessa prevede che almeno il 60% del budget sia riservato al finanziamento degli Enti inseriti nella tabella triennale ed agli accordi di programma.

Il Ministero per l'anno 2003 ha ripartito lo stanziamento di € 10.329.138,00 come segue:

- Tabella triennale € 5.681.223,09
- Progetti annuali € 2.898.367,21
- Accordi di programma € 1.727.547,70
- Spese annuali CTS € 22.000,00

Si propone pertanto di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 8923 "Iniziativa intese a favorire la diffusione della cultura scientifica" dell'U.P.B. 25.2.3.1

### **F.I.R.B. - Fondo per gli investimenti nella ricerca di base**

Le risorse di cui trattasi saranno finalizzate, in coerenza con le Linee Guida della Politica Scientifica e Tecnologica Nazionale, al finanziamento di proposte progettuali destinate al potenziamento di grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private, nonché allo sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica pubblici o privati.

A tal fine saranno seguite le procedure dettate dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 199/Ric. del 8 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Pertanto, al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria alla realizzazione di tali iniziative, ivi comprese le attività di alta formazione incluse nei progetti stessi, si propone di assegnare la somma di € 100.000.000,00 allo specifico capitolo 8947 "Fondo per gli investimenti nella ricerca di base" dell'U.P.B. 25.2.3.2.

### **P.R.I.N. - PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI DI INTERESSE NAZIONALE**

Fino al 1997 la ripartizione delle risorse annualmente disponibili per il finanziamento di progetti di ricerca universitari di rilevante interesse nazionale, era operata da appositi Comitati elettivi con modalità che comportavano una distribuzione "a pioggia" e con assegnazioni, per ogni domanda presentata, quantitativamente non confrontabili con le richieste avanzate. Ciò rendeva impraticabile qualsiasi verifica sui risultati ottenuti (venivano attribuiti finanziamenti a circa il 90% delle proposte, ma in misura generalmente inferiore al 10% di quanto ritenuto necessario dai proponenti il progetto).

Dal 1997 sono state radicalmente modificate le procedure di ripartizione, con le seguenti innovazioni:

- ◆ Cofinanziamento del progetto (il 30% del costo di ciascun progetto è a carico delle Università);
- ◆ Tutta la procedura (presentazione, valutazione, assegnazione...) è gestita telematicamente, con assenza quindi di materiale cartaceo;
- ◆ Comunicazioni tra il Ministero ed i proponenti i programmi di ricerca in tempo reale, via rete;
- ◆ Valutazione dei progetti da parte di revisori anonimi individuati attraverso le parole-chiave indicate dai proponenti;
- ◆ Ripartizione delle risorse "mirata" al raggiungimento degli obiettivi illustrati nella domanda;
- ◆ Assegnazione dei fondi entro l'esercizio finanziario di pertinenza;
- ◆ Rendicontazione scientifica e finanziaria e monitoraggio dei risultati ex post.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende l'apprezzamento di prestigiose riviste scientifiche che hanno accreditato a tale procedura il merito di essersi distinta, come mai prima a livello europeo, per la qualità delle scelte organizzative e per la capacità dimostrata, consentendo lo svolgimento dell'attività di ricerca in base a criteri deontologici rispettosi dei risultati unitamente ad una mirata e proficua allocazione delle risorse pubbliche.

La trasparenza e la pubblicità sono elementi essenziali di questa procedura che è consultabile in Internet - sito Miur- in tutte le sue fasi, quindi, non solo esperti ma anche singoli studiosi o cittadini interessati possono informarsi sulle procedure, sui contenuti e sull'esito dei programmi scientifici avviati. Può essere utile osservare che nemmeno l'Unione Europea dispone di un sistema di informazione relativamente ai programmi finanziati, altrettanto tempestivo, dettagliato e facilmente accessibile.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Le risorse impegnate nell'ultimo triennio sono state:

Anno finanziario	Stanziamiento	N. progetti finanziati
2001	125.163.329,00	748
2002	129.810.777,00	857
2003	126.970.777,00	947

Lo stanziamento del Fondo unico per la ricerca nel corrente esercizio, pari a € 238.074.622, è inferiore per € 110.263.121 a quello del 2003. Tale minore assegnazione, che per i P.R.I.N. è pari a € 43.124.000, è da addebitare al venir meno degli effetti disposti per il triennio 2001/03 dell'art. 8 nonies della legge n. 463/2001.

Al fine di non penalizzare pesantemente lo strumento che negli anni scorsi si è dimostrato così efficace per stimolare l'attività di ricerca universitaria anche in termini di compartecipazione, si propone di assegnare la somma di € 99.340.484 allo specifico capitolo 8969 " Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale" dell'U.P.B. 25.2.3.3

IL MINISTRO  
*Letizia Moratti*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca	238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 .....	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .....	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 .....	115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .....	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 .....	49.063.405
Edilizia universitaria .....	196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 .....	153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 .....	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 .....	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i> .....	<i>435.067.015</i>
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	
Difesa del suolo e tutela ambientale .....	937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .....	185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 .....	12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 .....	206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .....	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .....	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93 .....	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366 .....	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 .....	206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 .....	41.316.552